

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE

16 luglio 2015 ore 06:00

## Riforma del sistema sanzionatorio penale: ecco cosa cambia

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Luigi Borzoni - Loconte & Partners**

Norme definitorie, introduzione di nuove soglie di punibilità e innalzamenti della soglie di non punibilità, attuazione al principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite: con l'approvazione preliminare dello schema di decreto sulla riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, esaminato dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno scorso, è iniziata la ristrutturazione del sistema sanzionatorio penale con l'obiettivo di dare attuazione ai principi di effettività, proporzionalità e certezza delle sanzioni per le condotte illecite sia amministrative che penali, previsti dalla delega fiscale.

L'approvazione preliminare del decreto recante la "**riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo**" dà il via al nuovo sistema sanzionatorio penale.

Il Titolo I del decreto legislativo, che dà attuazione all'art. 8 della legge delega per la riforma del sistema fiscale, è dedicato ai **reati tributari**.

Esaminiamo le singole novità articolo per articolo:

L'**articolo 1** del decreto dedicato alle norme definitorie, modifica l'art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000, chiarendo che non si considera **imposta evasa** "quella teorica collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio che all'utilizzo di perdite pregresse spettanti e utilizzabili".

Inoltre viene specificato che:

- le **operazioni simulate** oggettivamente o soggettivamente sono quelle operazioni compiute con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni non integranti quelle disciplinate dall'art. 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i mezzi fraudolenti sono le condotte artificiose che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

L'**articolo 2** del decreto elimina il riferimento alle annualità nel delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture** o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000).

L'**articolo 3**:

- amplia i confini applicativi della **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000) eliminando l'elemento della "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie";
- introduce una **nuova soglia di punibilità** innalzata ad un milione cinquecentomila euro - per l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione - oltre alla soglia rapportata all'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro;
- specifica che non è compresa tra i mezzi fraudolenti la **mera violazione degli obblighi di fatturazione** o di **emissione di altri documenti** di rilievo probatorio analogo e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili o l'indicazione nelle fatture o nei documenti e nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali.

L'**articolo 4**:

- modifica la disciplina della **dichiarazione infedele** (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) enunciando che

per tale delitto non si deve tener conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali;

- per le somme singolarmente considerate che non superino il 10% di quelle corrette non dovrà tenersi conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità;

- nuova soglia di punibilità (art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000) a 150.000 euro contro 50.000 euro attuali.

L'**articolo 5** introduce il **delitto per i sostituiti d'imposta**, nell'ipotesi in cui non versino le ritenute per un importo superiore a 50.000 euro con la reclusione da uno a tre anni.

L'**articolo 6** innalza la pena da un anno e sei mesi fino a sei anni di reclusione per il soggetto che per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutte o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'**articolo 7** innalza la soglia di non punibilità per i sostituiti d'imposta da 50.000 a 150.000 euro.

L'**articolo 8** introduce la soglia di punibilità per l'**omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto** a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta in attuazione al criterio che prevede l'applicazione per le fattispecie meno grave di "sanzioni amministrative anziché penali".

L'**articolo 9** in materia di compensazione prevede:

- nell'ipotesi di compensazione con crediti non spettanti, la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versi le somme dovute per un importo superiore ai cinquantamila euro;

- nell'ipotesi di compensazione di crediti inesistenti, la reclusione da un anno e sei mesi a sette anni per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

L'**articolo 10** specifica in materia di **confisca** che questa non opera per la parte che può essere restituita all'erario.

L'**articolo 11** sostituisce l'attuale art. 13, D.Lgs. n. 74 del 2000 - "Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario"- con le seguenti novità:

- **non punibilità dei reati** di omesso versamento delle ritenute certificate, di omesso versamento dell'IVA, di indebita compensazione qualora i **debiti tributari** comprensivi di **sanzioni e interessi**, siano stati **integralmente pagati** prima dell'apertura del dibattimento;

- non punibilità dei reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione nel caso in cui i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano stati integralmente pagati per effetto del ravvedimento operoso, ovvero la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo purché l'interessato non sia a conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche già avviate dall'amministrazione o di procedimenti penali.

L'**articolo 12** introduce l'art. 13-*bis* nel D.Lgs. n. 74/2000 che prevede le sanzioni diminuite alla metà senza pene accessorie qualora il contribuente paghi l'intero debito tributario prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

L'**articolo 13** inserisce l'art. 18-*bis* grazie al quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'affidamento dei beni, diversi dal denaro e dalle attività finanziarie, sequestrati nell'ambito di procedimenti penali.

L'**articolo 14** prevede l'abrogazione dell'art. 7, D.Lgs. n. 174 del 2000, recante disposizioni in materia di "**Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio**".

Copyright © - Riproduzione riservata